



*Ministero delle politiche agricole*

*alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI  
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E  
TUTELA DEL CONSUMATORE

EX DG VICO

Prot. Uscita del 01/10/2012

Numero: **0025276**

Classifica:



Roma... 01.10.2012.....

Alle Strutture di controllo pubbliche e  
private operanti nel settore vitivinicolo  
LORO SEDI

E, p.c.

Ai Direttori degli Uffici Periferici dell'ICQRF  
LORO SEDI

Alle Regioni e Province Autonome  
LORO SEDI

Alle Associazioni di categoria ed alle  
Organizzazioni interprofessionali operanti  
nel settore vitivinicolo  
LORO SEDI

**OGGETTO:** chiarimenti in merito allo svolgimento delle attività di verifica prevista a carico dei viticoltori dai piani di controllo dei vini DOP e IGP – scheda viticoltore.

Si fa riferimento a quesiti formulati da talune di codeste strutture di controllo concernenti, in particolare, le modalità di trattamento delle non conformità riscontrate nel corso delle attività di verifica a carico dei soggetti viticoltori.

In tal senso, si ritiene opportuno fare seguito a quanto già stabilito e chiarito con le note prot. 1403 del 3 novembre 2010, prot. 10556 del 5 maggio 2011 e prot. 18616 del 4 luglio 2012, che ad ogni buon fine si allegano alla presente, relative alla modalità di trattamento delle risultanze di controllo a carico dei conduttori dei vigneti.

In merito a quanto segnalato si rappresenta che l'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, n. 794, ha assorbito le disposizioni e le interpretazioni fornite dal Ministero nel corso dell'applicazione delle disposizioni di controllo, già stabilite dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 finora applicabili esclusivamente a carico dei prodotti a denominazione di origine, estendendo tali criteri al trattamento delle non conformità rilevate a seguito dello svolgimento delle attività di verifica a carico delle produzioni ad indicazione geografica.

In particolare sono stati sottoposti a questo Dipartimento i seguenti casi pratici:

- rivendicazioni effettuate su superfici riscontrate in campo, non rientranti nella zona di produzione delimitata dal disciplinare di produzione;
- rivendicazioni effettuate su vigneti riscontrati in campo non idonei per caratteristiche tecniche;
- rivendicazioni effettuate su superfici riscontrate in campo difformi dal disciplinare di produzione per la composizione varietale.

A tal riguardo, si ritiene doveroso premettere che, nello svolgimento delle attività di verifica, codeste strutture di controllo dovranno tenere in considerazione, per ciò che riguarda la valutazione dei requisiti tecnici di idoneità degli impianti, le tolleranze stabilite dall'art. 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, mentre, per ciò che riguarda la valutazione del requisito di omogeneità varietale e di conformità alle disposizioni del disciplinare di produzione, sarà necessario considerare le tolleranze stabilite dall'art. 10, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo.

Ciò posto, al fine di contestare al soggetto viticoltore o, eventualmente, al soggetto che ha utilizzato le uve raccolte dalle superfici non conformi, il giusto livello di non conformità si ritiene

opportuno ribadire che, nei casi sopra esposti, dovrà essere emessa una non conformità lieve a carico delle produzioni rivendicabili nella campagna vendemmiale successiva, ed una non conformità grave a carico dei prodotti ottenuti dalle campagne precedenti.

In particolare, come già comunicato con la nota prot. n. 10556 sopra richiamata, si fa riferimento a prodotti ottenuti da uve, raccolte in superfici vitate accertate non conformi, conferite o vendute dai soggetti viticoltori a soggetti terzi od anche vinificate in proprio a seguito di un coacervo con altre uve di produzione aziendale per le quali non sia possibile individuare la singola partita né contabilmente, mediante gli strumenti di rintracciabilità a disposizione del soggetto interessato, né fisicamente presso lo stabilimento enologico di vinificazione del viticoltore o presso l'acquirente/destinatario.

In tali casi, qualora le produzioni ottenute nella corrente campagna vendemmiale non risultino individuabili, la struttura di controllo autorizzata dovrà provvedere all'emissione di una non conformità lieve, sanabile a seguito della decurtazione di un quantitativo di uva o di vino pari a quello ottenuto dalle superfici irregolari e, pertanto, non certificabile con la D.O. o I.G..


Per le produzioni, al netto della decurtazione di cui sopra, potrà essere attivato, ove nulla osti, l'iter di certificazione previsto dalla vigente disciplina.

Per quanto concerne, invece, le produzioni ottenute dalle precedenti campagne vendemmiali, la struttura di controllo provvederà all'emissione di un parere di non conformità grave qualora sia in grado di riscontrare oggettivi elementi di irregolarità a carico delle medesime, limitando, in tal senso, tale provvedimento alla quota eccedentaria derivante dalla superficie irregolare che, anche in tal caso, dovrà essere esclusa dal circuito tutelato.

In ultimo, si precisa che, nel caso in cui l'accertamento della non conformità sia avvenuto antecedentemente alla data del 1° agosto, codeste strutture di controllo dovranno operare, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale del 14 giugno 2012, mediante l'emissione di una non conformità lieve, sanabile entro la data di rivendicazione a carico delle produzioni destinate alla rivendicazione nella successiva campagna vendemmiale; in tali casi, infatti, il conduttore interessato dovrà adeguare il dato documentale contenuto nello schedario viticolo riallineando il proprio potenziale viticolo alle risultanze della verifica ispettiva.

In caso contrario, qualora il conduttore non avesse proceduto alla correzione del dato contenuto nel proprio fascicolo aziendale entro la data di rivendicazione, codeste strutture di controllo dovranno provvedere ad emettere a carico dello stesso apposito provvedimento di non conformità grave, decurtando la potenzialità di rivendicazione delle superfici riscontrate non conformi.

Laura La Torre  
Direttore Generale



EX DG VICO  
Prot. Uscita del 04/07/2012  
Numero: **0018616**  
Classifica:

Roma. 04 LUG. 2012



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI  
AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO  
DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE  
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Alle Strutture di controllo dei vini a D.O.  
LORO SEDI

E, p.c.

Ai Direttori degli Uffici periferici  
LORO SEDI

Alle Regioni e Province autonome  
LORO SEDI

**OGGETTO:** scheda viticoltore e controllo mediante stima della resa di uva per ettaro. Conferimento a cantine cooperative.

Si fa seguito ad alcuni quesiti pervenuti da talune strutture di controllo relativi alla richiesta di chiarimenti circa il trattamento delle fattispecie di non conformità – rilevate a seguito del controllo ispettivo – scaturenti dal mancato rispetto dei limiti di resa per ettaro rispetto a quanto previsto dai disciplinari di produzione.

In tal senso, si precisa che, a parere di questo Ispettorato, il trattamento delle non conformità rilevate dovrà riguardare, in ogni caso, esclusivamente il prodotto oggetto di irregolarità.

A tal riguardo, infatti, si rammenta che il compito della struttura di controllo deve essere finalizzato, ove tecnicamente e giuridicamente consentito, alla risoluzione delle non conformità lievi – per propria natura non in grado di ingenerare presupposti di non conformità sulla materia prima e/o sul prodotto e sanabili mediante l'applicazione di un'efficace azione correttiva – ed al trattamento delle non conformità gravi, riconducibili a casi di irregolarità non risolvibili mediante un'azione correttiva, così come stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012.

Nel caso di specie, qualora i prodotti – ottenuti dalla vinificazione di uve raccolte in superfici vitate riscontrate non conformi a seguito della valutazione della resa di uva per ettaro – siano stati conferiti ad una cantina cooperativa e, pertanto, non sia possibile individuare la singola partita vinificata, né contabilmente, mediante gli strumenti di rintracciabilità a disposizione, né fisicamente presso lo stabilimento enologico, la struttura di controllo dovrà valutare la sanabilità della singola fattispecie provvedendo all'emissione di una non conformità lieve richiedendo contestualmente al soggetto detentore la decurtazione di un quantitativo di uva o di vino pari a quello ottenuto dalle superfici irregolari.

Per le produzioni a D.O., ottenute al netto della decurtazione di cui sopra, potrà essere attivato, ove nulla osti, l'iter di certificazione previsto dal decreto ministeriale 11 novembre 2011, nonché, per le produzioni ad I.G., il confezionamento senza pregiudizio delle relative quantità.

Inoltre, contestualmente all'emissione della non conformità lieve a carico del soggetto detentore della partita, la struttura di controllo dovrà, previa valutazione della dichiarazione vendemmiale presentata dal socio conferente le uve, provvedere all'emissione di una non conformità grave a carico dello stesso, informando il viticoltore che il quantitativo ottenuto non potrà essere rivendicato essendo in esubero rispetto ai limiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa nazionale in merito alla quantificazione del supero.

Giuseppe Serino  
Ispettore Generale Capo



Roma ..... 05 MAG. 2011

*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE Frodi  
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Alle Strutture di controllo dei vini a D.O.  
LORO SEDI

DG VICO  
Prot. Uscita del 05/05/2011  
Numero: **0010556**  
Classifica:

E, p.c.

Ai Direttori degli Uffici periferici  
LORO SEDI



Alle Regioni e Province autonome  
LORO SEDI

**OGGETTO:** adeguamento delle superfici vitate iscritte di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

./.

A seguito della nota prot. 1403 del 03 novembre 2010, che ad ogni buon fine si allega, alcune strutture di controllo hanno rappresentato l'esigenza di definire la metodologia operativa che le medesime dovranno seguire nel caso siano stati riscontrati disallineamenti, irregolarità o non conformità rispetto ai dati contenuti nello schedario viticolo.

In linea generale è opportuno precisare che la struttura di controllo, nell'ambito delle funzioni di controllo attribuitegli, dovrà comunicare:

- alle competenti Regioni e Province autonome tutti i casi di disallineamento e/o non conformità riconducibili allo schedario viticolo nazionale;

- all'Ufficio ICQRF territorialmente competente tutte le non conformità che hanno avuto effetti sul prodotto eventualmente ottenuto dalle uve coltivate sulle superfici riscontrate non conformi. Inoltre la struttura di controllo dovrà comunicare, ai medesimi uffici ICQRF, anche i casi di irregolarità documentali accertati a seguito delle attività di certificazione di cui all'art. 8, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

In particolare, le strutture di controllo dovranno inviare le citate non conformità soltanto a conclusione dell'iter amministrativo avviato a seguito della presentazione di un ricorso, da parte del soggetto interessato, avverso il provvedimento di non conformità ovvero, in assenza di ricorso, decorsi i termini per la presentazione.

Riguardo alle possibili non conformità riscontrate è necessario precisare, inoltre, che il compito della struttura di controllo è finalizzato, ove tecnicamente e giuridicamente consentito, alla risoluzione delle non conformità lievi - per propria natura non in grado di ingenerare presupposti di non conformità sulla materia prima e/o sul prodotto e sanabili mediante l'applicazione di un'efficace azione correttiva - ed anche al trattamento delle non conformità gravi, riconducibili a casi non risolvibili con un'azione correttiva e/o che hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito, così come stabilito dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Tra le problematiche più frequentemente poste all'attenzione di questo Ispettorato, vi sono i casi riconducibili a conduttori di superfici vitate, riscontrate non conformi, che hanno vinificato in proprio le uve aziendali od hanno conferito e/o venduto a terzi le proprie uve destinate alla vinificazione ed all'ottenimento di vini a D.O..

In particolare, si fa riferimento a prodotti ottenuti da uve, raccolte in superfici vitate accertate non conformi, conferite o vendute dai soggetti viticoltori a soggetti terzi od anche vinificate in proprio a seguito di un coacervo con altre uve di produzione aziendale, e per le quali, non sia possibile individuare la singola partita né contabilmente, mediante gli strumenti di rintracciabilità a disposizione, né fisicamente presso lo stabilimento enologico di vinificazione del viticoltore o presso l'acquirente/destinatario.

In tali casi, qualora le produzioni, ottenute nella corrente campagna vendemmiale, non risultino individuabili, la struttura di controllo autorizzata dovrà, in ogni caso, provvedere all'emissione di una non conformità lieve, sanabile a seguito della decurtazione di un quantitativo di uva o di vino pari a quello ottenuto dalle superfici irregolari e, pertanto, non certificabile con la D.O..

Per le produzioni, al netto della decurtazione di cui sopra, potrà essere attivato, ove nulla osti, l'iter di certificazione previsto dalla vigente disciplina.

Per quanto concerne, invece, le produzioni ottenute dalle precedenti campagne vendemmiali, la struttura di controllo provvederà all'emissione di un parere di non conformità grave qualora sia in grado di riscontrare oggettivi elementi di irregolarità a carico delle medesime, limitando, in tal senso, tale provvedimento alla quota eccedentaria derivante dalla superficie irregolare che, anche in tal caso, dovrà essere esclusa dal circuito tutelato.

In ultimo, per quanto concerne i disallineamenti e/o le non conformità rilevate a carico delle superfici vitate, si ribadisce quanto già comunicato con la citata nota prot. 1403 del 03 novembre 2010 in relazione all'applicabilità dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

  
Giuseppe Serino  
Ispettore Generale Capo



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODIDEI PRODOTTI  
AGRO-ALIMENTARI

Ai Direttori degli Uffici periferici  
LORO SEDI

e p.c. alle Regioni e Province Autonome  
LORO SEDI

ICQRF  
Prot. Uscita del 03/11/2010  
Numero: **0001403**  
Classifica:

alle Strutture di controllo autorizzate  
Operanti nel settore vitivinicolo  
LORO SEDI



**Oggetto: adeguamento delle superfici vitate iscritte all'albo dei vigneti a D.O. di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.**

Alcune Strutture autorizzate al controllo nel comparto delle produzioni vitivinicole a D.O. hanno segnalato a questo Ispettorato che, a seguito dell'esame documentale previsto dalla Scheda 1 – Viticoltore del Piano dei controlli, in alcune aziende sono state riscontrate irregolarità relativamente all'ubicazione di parte o tutti i vigneti iscritti agli Albi.

L'art. 22 comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 stabilisce le sanzioni a carico di coloro che producono, commercializzano o distribuiscono per il consumo vini a D.O. non aventi i requisiti previsti dai relativi disciplinari di produzione. Il comma 3 del medesimo articolo prevede sanzioni anche per i viticoltori che non modificano "l'idoneità alla rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non hanno più i requisiti per la produzione di uve" designate con il nome di una D.O. o di una I.G.T..

Qualora codesti Uffici periferici siano interessati dalle predette comunicazioni di non conformità grave, la procedura da seguire dovrà essere la seguente:

- richiedere conferma all'Autorità locale competente per la gestione degli Albi, della effettiva ubicazione delle Unità Vitate segnalate. Rientrerà nelle competenze delle predette Autorità locali l'avvio del procedimento per la regolarizzazione delle fattispecie accertate, con l'allineamento dei dati relativi alle superfici irregolari;
- verifica, presso i produttori interessati, dell'avvenuto declassamento della quota parte di prodotto ottenuto dalle superfici irregolari nell'ultima annata vinicola e, se giacente in cantina ed individuabile, nelle annate precedenti;
- nel caso gli operatori non abbiano proceduto spontaneamente al predetto declassamento, codesti Uffici dovranno valutare la sanzionabilità della fattispecie ai sensi del predetto art. 22 comma 1, nonché a porre in essere tutte le procedure volte alla quantificazione dei vini a D.O. irregolarmente prodotti perché si possa procedere al loro declassamento o riclassificazione.

Si confida in un puntuale adempimento.

Giuseppe Scrino  
Ispettore generale capo